



10218-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FRANCESCO MARIA CIAMPI - Presidente -
DANIELA RITA TORNESI
UGO BELLINI
GIUSEPPE PAVICH - Relatore -
DANIELA DAWAN

Sent. n. sez. 151/2020
CC - 07/02/2020
R.G.N. 28704/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GALLI CLAUDIO nato a PONTREMOLI il 03/11/1949

avverso l'ordinanza del 12/07/2019 del TRIB. LIBERTA' di GENOVA

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

lette/sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso

udito il difensore

Per Galli Claudio è presente l'avvocato Giravegna Michele del foro di Genova che chiede l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Decidendo a seguito di annullamento con rinvio di precedente ordinanza, disposto dalla 3 Sezione della Corte di cassazione con sentenza in data 6 marzo 2019, il Tribunale del Riesame di Genova, con ordinanza emessa in data 12 luglio 2019, ha accolto l'appello proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Genova avverso il diniego del sequestro preventivo di un tratto di arenile ove é sedente lo stabilimento balneare *Bagni di Liggia*, sequestro che era stato richiesto dallo stesso P.M. genovese per essere il predetto stabilimento balneare (gestito dall'indagato Claudio Galli) privo di titolo concessorio, atteso che le disposizioni legislative che prevedono rinnovi o estensioni delle concessioni demaniali marittime in assenza di gara sono state giudicate in contrasto con le disposizioni eurounitarie, ed in specie con l'art. 49 del T.F.U.E. e con la direttiva n. 123/2006 (comunemente denominata *direttiva Bolkestein*).

Giova precisare che la Suprema Corte, con la sentenza rescindente, aveva chiarito che la concessione demaniale rilasciata al Galli nel 1998 per l'esercizio del predetto stabilimento balneare risultava scaduta il 31 dicembre 2009, senza essere oggetto di proroga tacita (peraltro esclusa dalla normativa vigente); di tal che lo stabilimento veniva gestito in difetto di titolo concessorio fin da tale data. Né vi era la possibilità, pure prospettata dal Tribunale del riesame con la primigenia ordinanza, di qualificare la disapplicazione delle normative nazionali di proroga delle concessioni in essere come applicazione *in malam partem* della normativa UE.

Uniformandosi al *dictum* della Corte di legittimità, il Collegio genovese del Riesame, in sede di rinvio, ha riformato il decreto di rigetto del sequestro appellato dal P.M..

Avverso l'ordinanza da ultimo emessa ricorre il Galli, con atto articolato in un unico motivo, nel quale egli deduce violazione di legge in relazione alla pretesa inesistenza dell'atto concessorio in favore dello stabilimento balneare dell'indagato. Dopo avere sinteticamente ricostruito la vicenda processuale, il deducente evidenzia che, in realtà, la concessione demaniale rilasciata al Galli e oggetto di disputa era pienamente valida ed efficace al momento dell'entrata in vigore del D.L. 194/2009, convertito nella legge n. 25/2010, in quanto, l'11 giugno 2008 – in esito a istanza di rinnovo avanzata dal Galli fin dal 12 dicembre 2003 – il Comune di Genova aveva rinnovato il titolo concessorio, che pertanto rientrava fra quelli rilasciati *ex novo* (in quanto sorti dopo la legge 88/2001 e



validi a prescindere dalla proroga automatica di cui al D.L. n. 400/1993) e si sottraeva al regime di disapplicazione delle proroghe automatiche derivante dall'applicazione delle disposizioni eurounitarie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giova premettere che, con separato provvedimento, è stato riunito al presente procedimento quello recante n. R.G. 28858/2019 (n. 9 udienza odierna) in quanto riferito al medesimo ricorso.

Ciò premesso, il ricorso è infondato.

Che il Galli avesse richiesto fin dal 2003-2004, e ottenuto nel 2008, il rinnovo della concessione rilasciatagli nel 1998 era già noto ai giudici del riesame, che ne davano atto a pag. 4 dell'ordinanza di rigetto dell'appello emessa il 2 novembre 2018 e successivamente annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione.

Tanto rilevato, è del tutto priva di fondamento l'assimilazione del provvedimento di rinnovo della concessione, emesso dal Comune di Genova l'11 giugno 2008, al rilascio *ex novo* del titolo concessorio (come assume il ricorrente), atteso che risulta evidente il contrario fin dalla premessa del provvedimento allegato al ricorso, che si richiama sia all'originario titolo (n. reg. 1092/98, scadente il 31 dicembre 2003), sia all'istanza «*di rinnovo*» del 23 dicembre 2003, in esito alla quale il provvedimento è reso; il termine di scadenza della durata sessennale del rinnovo della concessione è indicato nella data del 31 dicembre 2009 (pag. 3, par. 2 del provvedimento emesso dal Comune di Genova l'11 giugno 2008).

Del pari, come meglio si vedrà *infra*, è destituito di fondamento l'assunto del ricorrente secondo il quale, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 194/2009, convertito con legge n. 25/2010, la concessione rilasciata (o rinnovata) dal Comune di Genova l'11 giugno 2008 in favore dello stabilimento balneare gestito dal Galli sarebbe stata prorogata in base all'art. 1, comma 18, dello stesso decreto-legge, anche con riguardo al termine derivante da testo coordinato con la legge di conversione n. 25/2010 e a quelli risultanti da successivi provvedimenti legislativi.

Invero, non può affermarsi in alcun modo che la successiva disciplina legislativa, introductiva di proroghe automatiche alle concessioni balneari in essere, abbia riverberato effetti di proroga, di convalida o di reviviscenza del titolo concessorio a suo tempo rilasciato al Galli: effetti che, del resto, si porrebbero in insanabile contrasto con la più volte menzionata disciplina eurounitaria e, in specie, con l'art. 12 della Direttiva n. 123/2006 (c.d. direttiva

Bolkestein), che stabilisce il principio della selezione concorsuale dei concessionari e, al comma 2, precisa che il provvedimento (ivi denominato "autorizzazione") è rilasciato «*per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami*».

E' in applicazione di detti principi che la giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato hanno affermato l'incompatibilità di qualsivoglia automatismo nella proroga delle concessioni balneari, derivante da norme di diritto interno, con il quadro ordinamentale dell'Unione Europea. Si ricorda che la Corte di Giustizia dell'U.E., con la sentenza della 5^a Sezione (cause riunite C-458/14 e C-67/15) ha affermato che: «1) L'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati;»; e che «2) L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative, nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo.».

Le successive disposizioni del legislatore nazionale, tendenti a introdurre nuove fattispecie di proroga automatica delle concessioni *de quibus* (vds. legge n. 160/2016, di conversione del D.L. n. 113/2016; e, da ultimo, l. 30 dicembre 2018, n. 145), hanno formato oggetto di disapplicazione, da parte della Corte di Cassazione (vds. Sez. 3, sentenza n. 21281 del 16/03/2018, Ragusi, Rv. 273222) e del Consiglio di Stato (Sez. 6, sentenza n. 7874 del 18 novembre 2019), sia pure con esclusione delle concessioni nuove, sorte cioè in data successiva alla legge n. 88/2001. Poiché, come si è visto alla stregua del tenore del provvedimento, non è tale il rinnovo della concessione disposto dal Comune di Genova l'11 giugno 2008, non vi sono ragioni giuridiche per ritenere tuttora in essere la concessione demaniale rilasciata a suo tempo al Galli.

E', perciò, corretta la decisione impugnata, in quanto adesiva al percorso motivazionale reso dalla Corte di legittimità nella sentenza rescindente, specie ove si consideri che trattasi di provvedimento di natura cautelare reale, come tale caratterizzato da una valutazione interinale della sussistenza del *fumus boni iuris*.



2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Disposta preliminarmente la riunione al presente procedimento di quello recante RG 28858/2019 (n. 9 udienza odierna), rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2020.

Il Consigliere estensore
(Giuseppe Pavich)



Il Presidente
(Francesco Ciampi)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
16 MAR 2020
oggi, _____



IL DIRETTORE
Giuseppe Ciampi

